

Pubblicato il 08/07/2022

N. 00656/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00802/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 802 del 2021, proposto da Antimo Di Biasio, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Giansanti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo p.e.c. simonagiansanti@mypec.it;

contro

Comune di Latina, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paolo Cavalcanti e Anna Caterina Egeo dell'Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Latina, viale IV novembre 25;

nei confronti

Nazzareno Ranaldi, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Torselli, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via G. Garibaldi 38;

per l'annullamento

1) del verbale di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni del Comune di Latina, aperto il 19 ottobre 2021 e concluso il successivo giorno 21, per l'elezione alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale e di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, relativi alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 e del successivo turno di ballottaggio, con conseguente correzione del risultato elettorale nella parte in cui

contemplano l'attribuzione al ricorrente, candidato nella lista n. 10 "Per Latina 2032" di un totale di 237 voti;

2) del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale insediatosi il 5 ottobre 2021 e chiuso il successivo giorno 14, per l'elezione alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale e di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, relativi alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 e del successivo turno di ballottaggio, con conseguente correzione del risultato elettorale nella parte in cui contemplano l'attribuzione al ricorrente, candidato nella lista n. 10 "Per Latina 2032" di un totale di 237 voti;

3) del mod. 58/COM riepilogativo dei voti ottenuti dai consiglieri nella parte riguardante il ricorrente e, conseguentemente, del già citato verbale dell'Ufficio elettorale centrale delle sezioni del Comune di Latina, e di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti relativi alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021 e del successivo turno di ballottaggio, con correzione del risultato elettorale nella parte in cui contempla l'attribuzione al ricorrente, candidato nella lista n. 10 "Per Latina 2032" di un totale di 237 voti;

4) per quanto occorrer possa della delibera del Consiglio comunale di Latina di convalida degli eletti dagli estremi non conosciuti;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina e di Nazzareno Ranaldi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2022 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso *ex art.* 130 cod. proc. amm. in esame, tempestivamente depositato e notificato, con il quale Antimo Di Biasio, che ha ottenuto 237 preferenze nelle elezioni alla carica di consigliere del Comune di Latina, ha contestato l'esito delle operazioni elettorali indicate in epigrafe, per come riportate nel mod. 58/COM, lamentando la mancata attribuzione di 9 voti, che gli avrebbero consentito di conseguire l'elezione in luogo del controinteressato Nazzareno Ranaldi, che ha totalizzato 242 preferenze;

Considerato che, a garanzia della genuinità del voto popolare, questa sezione staccata con ordinanza collegiale 24 febbraio 2022 n. 174 ha disposto una verifica, a cura della Prefettura di Latina, volta ad eseguire nel contraddittorio delle parti un nuovo spoglio dei soli voti di preferenza assegnati ad Antimo Di Biasio nelle sezioni elettorali nn. 7, 38, 41 e 103, al fine di accertare l'esistenza delle suddette preferenze non attribuite;

Considerato che in data 8 aprile 2022 la Prefettura di Latina ha depositato la relazione conclusiva redatta in pari data e concernente l'esecuzione della suddetta ordinanza collegiale del 24 febbraio 2022, con i relativi documenti a supporto, all'esito delle quale è stata rinvenuta soltanto 1 preferenza per il ricorrente nella sezione n. 38 e 2 nella sezione n. 41;

Considerato che ad Antimo Di Biasio va attribuito soltanto un voto in più rispetto a quanto risultante dal mod. 58/COM e segnatamente quello rinvenuto nella sezione elettorale n. 38, atteso che le 2 preferenze rilevate nella sezione n. 41 erano già state correttamente conteggiate;

Considerato che il numero totale di preferenze spettanti al ricorrente assomma a 238, a fronte delle 242 del controinteressato, cioè un numero insufficiente a determinare l'elezione di Antimo Di Biasio in luogo di Nazzareno Ranaldi, con susseguente infondatezza del ricorso;

Vista l'istanza istruttoria depositata da parte ricorrente il 6 luglio 2022 e mirante a ottenere il riconteggio di tutti i voti delle sezioni elettorali nn. 7, 38, 41 e 103, onde “*verificare che i voti espressi a favore del ricorrente e riportati nei verbali di sezione non siano andati dispersi*”;

Ritenuto che tale istanza vada rigettata perché palesemente infondata nei suoi presupposti fattuali, in quanto il ricorso verte sull'omessa assegnazione di voti di preferenza aggiuntivi rispetto a quelli riportati sui verbali di sezione, sì che nessuna dispersione di essi appare possibile, sol che si consideri come le modalità della verifica, per come rappresentate nella relazione conclusiva dell'8 aprile 2022 e nel verbale del 4 aprile 2022, abbiano già vagliato i profili ora indicati dal ricorrente, atteso che per individuare tutte le schede contenenti i voti di preferenza espressi in suo favore sono state comunque visionate tutte le schede contenute nelle buste n. 6/M di ciascuna delle suddette sezioni elettorali, senza che il procuratore di parte ricorrente, pur presente, abbia eccepito alcuna anomalia;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

Considerato che con nota del 6 aprile 2022 i funzionari incaricati della verifica, giusto decreto prefettizio prot. n. 13547 del 25 febbraio 2022, hanno chiesto la liquidazione del compenso per l'opera svolta, sulla base dei parametri in uso per la figura del commissario *ad acta*;

Ritenuto che tale richiesta vada rigettata in ragione della natura semplice e di pronta soluzione dell'adempimento commesso alla Prefettura con la citata ordinanza collegiale del 24 febbraio 2022, consistente in un mero riconteggio dei voti di preferenza ottenuti da un determinato candidato in quattro sezioni elettorali, non spettando dunque il compenso prescritto per la diversa figura del commissario sostitutivo *ad acta*, che è l'ausiliario del giudice incaricato dell'attività di esecuzione di una sentenza di accoglimento del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di giudizio.

Rigetta la richiesta di corresponsione del compenso presentata dai funzionari incaricati della verifica.

Ordina alla segreteria di provvedere alle comunicazioni prescritte dall'articolo 130, comma 8, cod. proc. amm.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valerio Torano

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO